

Convenzione internazionale sulla proibizione dell'uso del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi

Conchiusa a Berna il 26 settembre 1906
Approvata dall'Assemblea federale il 19 dicembre 1907²
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 10 gennaio 1908
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1912
(Stato 11 agosto 2010)

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, Sua Maestà il Re di Danimarca, il Presidente della Repubblica Francese, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il Consiglio federale svizzero,

desiderando facilitare lo sviluppo della protezione degli operai mediante l'adozione di disposizioni comuni,

hanno risolto di concludere a questo effetto una Convenzione concernente l'uso del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi, e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si obbligano a proibire, nel loro territorio, la fabbricazione, l'importazione e la vendita di fiammiferi contenenti fosforo bianco (giallo).

Art. 2

Ciascuno degli Stati contraenti prenderà le misure amministrative necessarie per assicurare nel suo territorio la rigorosa esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

I Governi si comunicheranno in via diplomatica le leggi e i regolamenti sulla materia della presente Convenzione che sono o che saranno in vigore nel loro paese, come pure i rapporti periodici sull'applicazione di queste leggi e regolamenti.

CS 14 57, FF 1907 VI 96 ediz. franc. 1907 V 1038 ediz. ted.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 24 57

Art. 3

Le disposizioni della presente Convenzione non saranno applicabili a una colonia, possedimento o protettorato, se non nel caso che il Governo della madre-patria facesse in loro nome una dichiarazione in questo senso al Consiglio federale svizzero.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate presso il Consiglio federale svizzero, al più tardi il 31 dicembre 1908.

Di questo deposito si stenderà processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

La presente Convenzione entrerà in vigore tre anni dopo la chiusura del processo verbale di deposito.

Art. 5

Gli Stati che non hanno preso parte alla presente Convenzione possono dichiarare la loro adesione mediante un atto indirizzato al Consiglio federale svizzero, che lo farà conoscere a ciascuno degli altri Stati contraenti.

Il termine previsto dall'art. 4 per l'entrata in vigore della presente Convenzione, è portato a cinque anni per gli Stati che non l'hanno firmata e per le colonie, possedimenti e protettorati, contando dalla data della loro adesione.

Art. 6

La presente Convenzione non potrà essere denunciata sia dagli Stati firmatari, sia dagli Stati, colonie, possedimenti o protettorati che vi aderissero più tardi, prima che siano spirati cinque anni dalla chiusura del processo verbale di deposito delle ratificazioni.

Spirato questo termine, essa potrà essere denunciata d'anno in anno.

La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo che il Governo interessato, o, se si tratta di una colonia, di un possedimento o di un protettorato, la madre-patria, l'avrà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero, il quale ne darà subito conoscenza a tutti gli altri Stati contraenti.

La denuncia non avrà effetto che in confronto dello Stato, colonia, possedimento o protettorato nel cui nome sarà stata notificata.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il ventisei di settembre millenovecentosei, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'Archivio della Confederazione, e una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione l'11 agosto 2010³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Argentina	16 ottobre	1936 A	16 ottobre	1941
Australia	30 dicembre	1919 A	30 dicembre	1924
Austria	23 marzo	1921 A	23 marzo	1926
Belgio	8 dicembre	1922 A	8 dicembre	1927
Bulgaria	1° novembre	1926 A	1° novembre	1931
Canada	20 settembre	1914 A	20 settembre	1919
Cile	28 gennaio	1936 A	28 gennaio	1941
Cina	6 dicembre	1923 A	6 dicembre	1928
Cipro	22 febbraio	1968 S	16 agosto	1960
Côte d'Ivoire	27 settembre	1968 S	7 agosto	1960
Danimarca	4 marzo	1908	1° gennaio	1912
Isole Faerøer	4 marzo	1908	1° gennaio	1912
Egitto	7 aprile	1932 A	7 aprile	1937
Estonia	2 febbraio	1923	2 febbraio	1928
Figi	4 ottobre	1971 S	10 ottobre	1970
Finlandia	13 ottobre	1921 A	13 ottobre	1926
Francia	23 dicembre	1908	1° gennaio	1912
Nuova Caledonia	26 novembre	1909 A	26 novembre	1914
Polinesia francese	15 gennaio	1910 A	15 gennaio	1915
Riunione	15 gennaio	1910 A	15 gennaio	1915
Gambia	28 maggio	1968 S	18 febbraio	1965
Germania	12 giugno	1908	1° gennaio	1912
Giappone	14 ottobre	1921 A	14 ottobre	1926
India	30 dicembre	1919 A	30 dicembre	1924
Iran	5 giugno	1933 A	5 giugno	1938
Irlanda	15 aprile	1926 S	6 dicembre	1921
Israele	19 aprile	1968 A	19 aprile	1973
Italia	6 luglio	1910 A	6 luglio	1915
Lussemburgo	12 novembre	1907	1° gennaio	1912
Madagascar	12 agosto	1968 S	26 giugno	1960
Mali	8 giugno	1968 S	22 settembre	1960
Malta	16 maggio	1966 S	21 settembre	1964
Marocco	5 luglio	1927 A	5 luglio	1932
Mauritania	13 luglio	1968 S	28 novembre	1960
Maurizio	12 agosto	1970 S	12 marzo	1968
Montenegro	26 marzo	2007 S	3 giugno	2006
Niger	15 aprile	1972 S	3 agosto	1960
Norvegia	10 luglio	1914 A	10 luglio	1919

³ RU 1971 327, 1974 1409 e 2010 3809.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Nuova Zelanda	27 novembre 1911 A	27 novembre 1916
Paesi Bassi	8 settembre 1908	1° gennaio 1912
Polonia	14 gennaio 1921 A	14 gennaio 1926
Regno Unito	28 dicembre 1908 A	28 dicembre 1913
Bermuda	19 dicembre 1910 A	19 dicembre 1915
Gibilterra	4 gennaio 1910 A	4 gennaio 1915
Romania	21 luglio 1921 A	21 luglio 1926
Senegal	29 dicembre 1967 S	20 agosto 1960
Serbia	24 dicembre 1929 A	24 dicembre 1934
Spagna	29 ottobre 1909 A	29 ottobre 1914
Sudafrica	6 dicembre 1910 A	3 maggio 1914
Svezia	10 aprile 1920 A	10 aprile 1925
Svizzera	10 gennaio 1908	1° gennaio 1912
Turchia	17 febbraio 1933 A	17 febbraio 1938
Uganda	8 aprile 1965 A	8 aprile 1970
Ungheria	19 novembre 1925 A	19 novembre 1930

